



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **27/06/2013** - delibera n. **42**

OGGETTO: DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35 DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI TARES ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **DUEMILATREDICI (2013)**, il mese di **GIUGNO**, il giorno **VENTISETTE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **RITA RICCI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Vice Segretario dott. FABIANA OLLA**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	GIORGINI BRUNO	P
RICCI RITA	P	GUIDUZZI NATASCIA	A
BARONIO GUSTAVO	P	LANDI FABRIZIO	P
BATTELLI GIORGIA	A	MACCHINI MARCO	P
BIANCONI DANIELE	P	MARCATELLI TOMMASO	P
BIONDI ALICE	P	MONTANARI MARIA CRISTINA	P
BRIGHI MATTEO	A	MONTESI ELISABETTA	P
CAPPELLI RICCARDO	P	MONTESI PAOLO	A
CASALI MARCO	P	PAGNI CINZIA	P
CECCARONI DAVIDE	P	PANZAVOLTA ENRICO	A
CELLETTI ANTONELLA	P	PIAZZA LUCIANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	PULLINI ANDREA	P
DI PLACIDO LUIGI	P	TURCHI PIERPAOLO	P
FIORI GIORGIO	P	VENTURI MARCO	A
FORMICA DOMENICO	A	ZIGNANI SIMONE	P
FRANCHINI DIEGO	P		

Presenti: n. 24 - Assenti: n. 7

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

RICCARDO CAPPELLI
DAVIDE CECCARONI
PIERPAOLO TURCHI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - MARIA BAREDI - SIMONA BENEDETTI - MATTEO MARCHI - MAURA MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI - IVAN PIRACCINI -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha confermato l'istituzione del tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dall'1.1.2013, sia per i Comuni a Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1 e TIA2) che per quelli a Tassa rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché dei servizi indivisibili, mediante l'applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq, modificabile in aumento fino a 0,40 €/mq con deliberazione del Comune;

- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.: “i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.”;

- l'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a luglio, con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14/1/2013;

- l'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 c.d. “Sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione” ha stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., “*la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento*”. Inoltre, il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento della TIA 1, della TIA 2 o della TARSU. La norma stabilisce altresì che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai “servizi indivisibili”. L'art. 10, comma 2, lett. g), ribadisce altresì che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Atteso che le disposizioni dell'art. 10, comma 2, del Decreto Legge n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. hanno lo scopo di assicurare ai comuni l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità dei Comuni;

Atteso altresì che tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e della TARSU e mantenendo vigente il tributo, consentono ai comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione TARES, la riscossione del tributo in acconto, il cui importo è determinato in base all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 1/1/2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti rispettivamente per TIA e TARSU (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), per mezzo del gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti

correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 o con l'apposito bollettino di conto corrente postale e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012;

Preso atto del decreto del 14.05.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il modello di bollettino di c/c postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);

Verificata l'impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del nuovo tributo in acconto attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di sufficienti risorse umane e tecnologiche, si valuta l'opportunità di ricorrere all'affidamento esterno al gestore del servizio rifiuti per la riscossione degli acconti della TARES 2013, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES e delle relative Tariffe;

Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31/12/2012 e, negli ultimi anni, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATO-ATERSIR) ai sensi di legge;
- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti;

Rilevato che HERA SpA con nota datata 16 aprile 2013 – prot. gen. n. 50066 (assunta in carico al PGN. 28738/345 del 19/4/2013), ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione degli acconti TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre 2013, con le modalità consentite dal D.L. n. 35/2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dallo stesso;

Rilevato altresì che Hera SpA con nota datata 9 maggio 2013 – prot.gen. n. 60024 (assunta in carico al PGN. 35969 del 16/5/2013) ha espresso la piena disponibilità alla riscossione del 1° acconto Tares con scadenza al 31 Luglio 2013 anziché al 30 Giugno 2013;

Ritenuto, in attesa della conversione del D.L. n. 35/2013 nonché di un assetto definitivo, all'esame del Parlamento, del sistema di prelievo relativo al servizio di gestione rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, dell'articolazione Tariffaria, di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l'indirizzo per l'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate della TARES per l'anno 2013 all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D.L. n. 35/2013;

Ritenuto altresì di rinviare a successivi atti, da adottare entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ovvero ad oggi entro il 30/6/2013, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

Dato atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per il 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti;

Atteso che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2013, relativamente alle entrate e alle spese previste sui competenti capitoli di bilancio;

Su conforme proposta del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie e del Settore Tutela Ambiente e Territorio;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Dirigenti dei Settori proponenti;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267-2000;

Esaminata in 1^a Commissione consiliare il 18/06/2013, come da verbale depositato agli atti della presente;

Udita la discussione, di cui copia in atti, avvenuta congiuntamente alle proposte di delibera poste ai punti 6) e 7) dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, durante la quale entrano i consiglieri Montesi Paolo e Venturi, per cui risultano n. 26 presenti;

Esperita la votazione con il seguente esito:
consiglieri presenti: 26 votanti: 23 astenuti: 3 (Fiori [UDC], Montesi P. e Di Placido [PRI])
- favorevoli: 16 (PD, IDV, Sinistra per Cesena)
- contrari: 7 (PDL, Lega Nord)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione delle due rate in acconto e della terza rata a saldo della TARES per l'anno 2013, l'indirizzo di avvalersi della facoltà di affidare l'emissione e la riscossione delle rate della TARES per l'anno 2013 all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, comma 2, lett. g) del D.L. n. 35/2013;

2. DI DETERMINARE:

- a) in numero 2 (due) le rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, che il Gestore HERA SpA è autorizzato ad emettere e riscuotere per conto del Comune, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente il 31 luglio 2013 e il 30 settembre 2013, da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per la TIA nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria);
- b) la terza rata a saldo della TARES il 31.12.2013, riservandosi di regolamentare con un successivo provvedimento le modalità gestione del tributo in considerazione della evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- c) l'importo delle rispettive rate in acconto del tributo, in base all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, mentre per le nuove occupazioni dal 1/1/2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal gestore nell'anno precedente, salvo conguaglio;
2. **DI DETERMINARE** l'obbligo in capo ad HERA SpA di rimborsare al Comune pro – rata l'incasso del tributo ogni 15 giorni, nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità;
 3. **DI RINVIARE** a successivi atti, da adottare entro i termini previsti dalle norme per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ovvero ad oggi entro il 30/6/2013, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;
 4. **DI DARE ATTO CHE**, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per il 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti;
 5. **DI DARE ATTO ALTRESI' CHE** la presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e pubblicata sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. n. 35/2013;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Esperita la votazione con il seguente esito:

consiglieri presenti: 26 votanti: 23 astenuti: 3 (Fiori [UDC], Montesi P. e Di Placido [PRI])
- favorevoli: 16 (PD, IDV, Sinistra per Cesena)
- contrari: 7 (PDL, Lega Nord)

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^comma, D.lgs n. 267-2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

GUALDI GABRIELE

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

GREGORIO GIANNI

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

RAVAIOLI ELISA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

RITA RICCI

FABIANA OLLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 28 GIUGNO 2013 e vi rimarrà per trenta giorni consecutivi.

Cesena, 28/6/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MONIA AMADORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 27/06/2013.

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 28.6.2013

Il funzionario incaricato

dr.ssa M. Amadori